



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 44
4 Dicembre 2023

Acconto IVA 2023 in scadenza il 27 dicembre 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il giorno 27 dicembre 2023**, i soggetti passivi IVA devono **procedere al pagamento di un acconto dell'IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno** (mese o trimestre), **salvo ricorrano specifiche ipotesi di esonero** (es. acconto inferiore a 103,29 euro, soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2022, ecc.). Esistono **tre modalità alternative di determinazione dell'acconto IVA 2023**, con facoltà di applicare il metodo più favorevole: i) **metodo storico**, che prevede il pagamento dell'88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2022 o del quarto trimestre 2022; ii) **metodo previsionale**, che comporta il versamento dell'88% dell'IVA effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2023 o sul quarto trimestre 2023; iii) **metodo analitico** che si perfeziona con il **pagamento del 100% dell'IVA a debito** dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2023. Il pagamento dell'acconto IVA **non può essere rateizzato** e deve essere **versato in un'unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno**. L'acconto IVA è versato **mediante il modello di pagamento unificato F24**. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA, è punito con la **sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%)** se il versamento è effettuato **entro 90 giorni dalla scadenza del termine**. È **possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso**, mediante versamento dell'acconto dovuto, delle sanzioni ridotte e degli interessi legali.

Premessa

A norma dell'**articolo 6 della Legge 29.12.1990 n. 405**, sono tenuti al **versamento di un acconto sull'IVA** dovuta per l'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre), tutti i **soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto**:



- su base **mensile**, ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. 23.3.1998, n. 100, ovvero;
- su base **trimestrale "per natura"**, indipendentemente dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente, a norma dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972, nonché;
- su base **"trimestrale per opzione"**, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542.

Osserva

Ai fini dell'accesso al beneficio, **non rileva l'ordine di cronologico di presentazione delle istanze**

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA, i **soggetti passivi** che:

- ✓ devono **versare un acconto inferiore a 103,29 euro**;
- ✓ hanno **cessato l'attività nel corso del 2023** e **non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica** dell'imposta relativa al mese di dicembre 2023 (contribuenti "mensili") oppure all'ultimo trimestre 2023 (contribuenti "trimestrali");
- ✓ operano in **regime di esonero**, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR 633/72 (es. i produttori agricoli);
- ✓ esercitano **attività di intrattenimento in regime speciale** di cui all'articolo 74, comma 6 del DPR 633/72;
- ✓ applicano il **regime forfetario** di cui alla Legge 16.12.91 n. 398 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);
- ✓ applicano il **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** di cui all'articolo 27 comma 1 - 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
- ✓ applicano il **regime forfetario per gli autonomi** di cui all'articolo 1, comma 54 – 89, della Legge 23.12.2014 n. 190;
- ✓ nel periodo d'imposta, **hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti** agli effetti dell'IVA;
- ✓ hanno effettuato **esclusivamente operazioni attive** con **applicazione del meccanismo dello "split payment"**.

Osserva

In relazione alle differenti modalità previste per la determinazione dell'acconto IVA (di cui si dirà in seguito), **risultano altresì esonerati** dal versamento in parola, i **soggetti passivi IVA** che:

- hanno **iniziato l'attività nel corso del 2023**;

- hanno evidenziato un **credito IVA** nella liquidazione relativa al **mese di dicembre 2022** (contribuenti "mensili");
- hanno evidenziato un **credito IVA** nella liquidazione relativa all'**ultimo trimestre del 2022** (contribuenti "trimestrali per natura");
- hanno evidenziato un **credito IVA** nella **dichiarazione annuale** relativa al **periodo di imposta 2022** (contribuenti "trimestrali per opzione");
- prevedono di evidenziare un **credito IVA nell'ultima liquidazione** (mensile o trimestrale) relativa al **2023** o **nella dichiarazione IVA annuale** relativa al **periodo di imposta 2023**.

Metodi di determinazione dell'acconto

Il contribuente ha a disposizione **tre metodi alternativi** di determinazione dell'acconto IVA (**metodo storico, metodo previsionale** e il **metodo analitico**), con possibilità di applicare il **metodo più favorevole** o di più **semplice adozione**, ovvero di non versare alcunché qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma.

Metodo storico

Il metodo storico costituisce il **metodo "ordinario"** di determinazione dell'acconto IVA e prevede il **versamento di un importo pari all'88% del versamento effettuato** (o che si sarebbe dovuto effettuare) **per l'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente**. Nello specifico, il riferimento da assumere, ai fini del calcolo dell'acconto IVA con il metodo storico, è:

- ✓ per i **contribuenti mensili**, la liquidazione del mese di dicembre 2022;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali "per natura"** di cui all'articolo 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, la liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2022;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali "per opzione"** ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999, la liquidazione annuale 2022.

Osserva

La base di calcolo utilizzata deve essere considerata al **lordo dell'eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2022 e al netto degli eventuali interessi** che erano **dovuti** in sede di dichiarazione annuale **per il periodo di imposta 2022**.

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione del volume d'affari, **la periodicità dei versamenti IVA sia mutata durante il 2023**, rispetto a quella adottata nel 2022, devono essere osservate le regole previste dall'articolo 6, comma 3, della Legge n. 405/1990.

Osserva

In particolare, **per i contribuenti che sono passati:**

- dal regime di liquidazione e versamenti su base mensile, applicato nel 2022, **al regime su base trimestrale nel 2023**, la base di calcolo dell'acconto IVA 2023 è pari all'ammontare dell'**IVA versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, compreso l'eventuale acconto**, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022;
- dal regime di liquidazione e versamenti su base trimestrale, applicato nel 2022, **al regime su base mensile nel 2023**, la base di calcolo dell'acconto IVA 2023 è pari a **un terzo dell'IVA versata per l'ultimo trimestre 2022 compreso l'acconto** (per i contribuenti trimestrali "per natura") oppure **a un terzo dell'IVA versata in sede di dichiarazione annuale relativa al 2022 includendo anche l'acconto** (per i contribuenti trimestrali "per opzione").

Metodo previsionale

Qualora si ricorra al **metodo previsionale** prescritto dall'articolo 6, comma 2, della Legge 405/90, la **base di calcolo dell'acconto IVA 2023** è determinata effettuando una **stima delle operazioni** riferite all'**ultimo mese o trimestre del 2023**.

Osserva

L'importo da versare a titolo di acconto sarà pari **all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare** in riferimento a tale periodo, vale a dire:

- ✓ per il **mese di dicembre 2023**, se si tratta di **contribuenti "mensili"**;
- ✓ per il **quarto trimestre del 2023**, se si tratta di contribuenti **trimestrali "per natura"**;
- ✓ in sede di **dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2023**, se si tratta di contribuenti **trimestrali "per opzione"**.

Metodo analitico (o effettivo)

Adottando il metodo analitico (o effettivo) previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, della Legge 405/90, la base di calcolo dell'acconto IVA è determinata tenendo conto **dell'importo risultante da un'apposita liquidazione dell'imposta**, relativamente alle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre), **fino alla data del 20 dicembre**.

Più precisamente, l'acconto IVA 2023 è pari al **100% dell'imposta risultante dall'apposita liquidazione effettuata al 20.12.2023**, la quale tiene conto:

- per i **contribuenti trimestrali**, delle **operazioni attive effettuate nel periodo 1.10.2023 - 20.12.2023** (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo (1.10.2023 - 20.12.2023);
- per i **contribuenti mensili**, delle **operazioni attive effettuate nel periodo 1.12.2023 - 20.12.2023** (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo (1.12.2023 - 20.12.2023).

Versamento dell'acconto iva

L'acconto IVA deve essere versato in **un'unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno**. Per l'anno 2023, il termine in parola scade, quindi, **il 27 dicembre 2023**. La somma dovuta **non può essere rateizzata**, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997.

Osserva

Se il termine scade di **sabato o in un giorno festivo**, la scadenza del versamento è automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 241/97.

Il pagamento dell'acconto IVA:

- ✓ può essere oggetto di **compensazione** con eventuali crediti d'imposta o contributivi, **rispettando i limiti previsti in materia**;
- ✓ **deve essere effettuato mediante il modello** di pagamento unificato **F24**:
 - **da presentarsi direttamente o tramite intermediari** abilitati, ricorrendo ad una delle diverse modalità previste (F24 on line, F24web, F24 cumulativo), con possibilità di **avvalersi anche dell'Homebanking** (purché nella delega di pagamento non siano esposte compensazioni con altri crediti tributari);
 - utilizzando il **codice tributo 6013** (se contribuenti mensili) ovvero il **codice tributo 6035** (se contribuenti trimestrali).

Osserva

Il contribuente con cadenza di **liquidazione trimestrale "per opzione"** **non deve versare la maggiorazione dell'1%** di cui all'articolo 7, comma 3 del DPR 542/1999: la maggiorazione in parola (a titolo di interesse) è dovuta solo sui versamenti **relativi ai primi tre trimestri dell'anno**, nonché su quelli effettuati a titolo di saldo in sede di dichiarazione annuale.

Scomputo dell'acconto

L'importo versato a titolo di acconto per l'anno 2023 **deve essere scomputato**, rispettivamente, dall'importo risultante:

- ✓ **dalla liquidazione** relativa al mese di **dicembre 2023**, per i contribuenti "mensili" (entro il 16.1.2024);
- ✓ **dalla liquidazione** relativa all'**ultimo trimestre 2023**, per i contribuenti trimestrali "per natura" (entro il 16.2.2024);
- ✓ dal **saldo** relativo all'**anno 2023**, per i contribuenti trimestrali "per opzione" (entro il 16.3.2024).

Sanzioni e ravvedimento

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto IVA, **si applica la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15%** (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato **entro 90 giorni dalla scadenza del termine** (articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471).

Osserva

È possibile avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), **sempre che non sia stato** nel frattempo **notificato l'avviso di accertamento o quello bonario** emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti